

Art. 37 - OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI ALLACCIAMENTO

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono:
strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono, pubblica illuminazione, **condotti per la stesura di linee per le telecomunicazioni** (comprese le fibre ottiche), spazi di verde attrezzato.
2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono:
asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici per servizi religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere.
3. Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono:
i condotti di fognatura, di adduzione idrica e di gas, la rete elettrica, **le adduzioni alle linee di telecomunicazioni**, le attrezzature varie e di collegamento con la città o le zone già urbanizzate, ecc...
4. I progetti esecutivi delle opere di cui ai punti precedenti devono essere concessionati come previsto al titolo secondo del presente regolamento.
5. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla convenzione, deve essere richiesta al Sindaco la concessione gratuita ai sensi dell'art.9 della legge n.10/77.
6. Il contributo concessorio di cui all'art.5 della legge n.10/77, è determinato dal conguaglio ai sensi dell'art.11 della stessa legge n.10/77.
7. I tecnici dell'Amministrazione Comunale possono, in ogni fase dell'esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accettarne il livello di realizzazione e la conformità al progetto; a tal fine il lottizzante deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori e della ultimazione dei medesimi.
8. L' Amministrazione si riserva la facoltà di fare eseguire il collaudo tecnico amministrativo delle opere entro un anno dalla comunicazione di ultimazione dei lavori e a spese del lottizzante.

Art.42 - Inizio dei lavori: Richiesta e consegna punti fissi di linea e di livello. Attacchi fognature e acquedotto

1. Prima dell'inizio dei lavori, il titolare della concessione o il direttore dei lavori dell'opera provvede a richiedere per iscritto all'Ufficio Lavori Comunale o ad altro organo di competenza:
la verifica dei punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali ed i punti di presa dell'acquedotto, ove esistono.
2. **Conseguentemente l'Ufficio competente provvederà alla redazione di un verbale in duplice originale da firmarsi dal richiedente e da un rappresentante dell'Ufficio.**
3. Le suddette operazioni vengono effettuate a spese del richiedente, che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari, sotto la direzione dell'Ufficio competente.
4. Sono esonerati dalla richiesta di consegna dei punti fissi di livello i fabbricati ricadenti in zona agricola.
5. Il titolare della concessione, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve dare comunicazione al Sindaco, con presentazione al Protocollo comunale delle dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio.
7. I lavori si considerano iniziati quando è stato completato l'effettivo allestimento del cantiere (es. installazione dei ponteggi, formazione di opere di protezione e recinzione).

ART. 91 - INSEGNE, ISCRIZIONI, TARGHE, STEMMI,
MOSTRE/VETRINE, BACHECHE, TENDE E
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PRODOTTI. (Modificato)

1. L'apposizione d'insegne, iscrizioni, stemmi, mostre/vetrine, bacheche, distributori automatici di prodotti, tende solari ai piani terra su suolo pubblico od aperto a pubblico passaggio, è subordinata ad autorizzazione del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada da cui sono visibili.
2. Le insegne sono classificate in usuali (targhe, vetrofanie e scritte sui vetri) e normali le altre. Tutte le insegne, di qualunque tipologia e dimensione, saranno soggette al rispetto dell'apposito Regolamento adottato dall'Amministrazione Comunale ed al rispetto delle Norme del Codice della Strada, su parere preventivo del Comando di Polizia Municipale.
3. Qualora, la richiesta d'installazione d'insegne normali, tende solari, bacheche, mostre e vetrine interessi zone soggette a tutela di vincolo, sia ambientale paesaggistico sia storico-artistico, sarà rilasciata la relativa autorizzazione previo parere del Collegio dei Membri Ambientali, ai sensi L.R. n.52/82 e n.52/99.
4. Le insegne non incassate, anche se installate entro l'apertura del vano porta non potranno sporgere oltre i cm. 15 il filo del fabbricato e non potranno estendersi oltre la proiezione dei locali interessati all'attività del richiedente. In condizioni particolari, potranno essere autorizzate apposizione d'insegne fuori della proiezione dei locali ove è esercitata l'attività del richiedente, previa autorizzazione del condominio e prevedere preventivamente appositi spazi per tutte le attività che potranno insediarsi nelle unità immobiliari facenti parte del complesso.
5. Le bacheche in facciata non potranno sporgere oltre i cm. 15 e dovranno essere posizionate ad un'altezza non inferiore a cm.100 dal piano di calpestio, mentre gli apparecchi di distribuzione automatica di prodotti o le mostre/vetrine potranno superare tali limiti. In tutti i casi i corpi sporgenti dal filo dei fabbricati, apposti ad un'altezza inferiore ai cm. 220 dal piano di calpestio dovranno rispettare la distanza di cm. 200 dal filo esterno del marciapiede. Nel Centro Storico e nelle zone soggette a vincolo ambientale-paesaggistico le bacheche dovranno essere in legno, o metallo verniciato di colore compatibile con le finiture esistenti nel fabbricato interessato. *Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, l'Amministrazione comunale, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice della Strada, può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.*
6. Le tende solari su suolo pubblico dovranno essere arretrate di cm. 50 dal bordo esterno del marciapiede, ove questo non esista, non potranno superare la profondità di cm. 100. Nel Centro Storico non potranno mai superare la profondità di cm 100 e ove non esiste marciapiede dovranno essere del tipo retrattile. Le tende e le loro appendici compresi i meccanismi e frange non potranno essere apposte ad un'altezza inferiore ai cm. 220 dal piano di calpestio. Posizione e forma non dovranno arrecare ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale. Nella prossimità di incroci le tende non potranno sporgere oltre i cm. 60 dal filo dei fabbricati. L'apposizione delle

tende non dovrà occultare eventuali arredamenti architettonici o decorativi della facciata, in tal caso dovrà essere collocata entro il vano porta. Eventuali scritte saranno consentite sulla fascia di finitura posta in basso e con caratteri di altezza max di cm. 15, l'apposizione di "loghi" potrà derogare da tali norme. Materiali e colori dovranno essere dettagliatamente specificati sulla richiesta di autorizzazione, e, se richiesto, campionati e concordati con l'Ufficio Comunale preposto.

Materiali e colori consentiti:

- Strutture e profili in metallo verniciato;
 - Copertura in tela e p.v.c. a colori terrosi neutri in tinta unita;
 - Dovranno essere in ogni modo omogenee per ogni fronte, sia nella forma sia nel colore e materiale.
7. Per le insegne sia usuali che normali, per le tende solari su suolo pubblico, le bacheche e gli apparecchi di distribuzione automatica sarà autorizzata rilasciata autorizzazione amministrativa, mentre per le mostre o vetrine che costituiscono occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata autorizzazione edilizia e/o D.I.A.

Art. 111 - PORTICATI VERANDE E MARCIAPIEDI (Modificato)

1. I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici devono essere lastricati con materiali antisdrucchiolevole.
2. *Nei piani piloty di fabbricati condominiali, anche di proprietà esclusiva, è possibile delimitare le proprietà private mediante setti murari trasversali, perpendicolari al prospetto principale, affinché venga mantenuta la permeabilità visiva del citato prospetto principale. Non è consentita alcuna chiusura sul fronte principale. Sarà invece consentita la messa in opera di strutture trasparenti, sul retro, che potranno poggiare sui muri di altezza pari a mt. 0.60.*
3. E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo, nel caso di aree cortilive, ballatoi, terrazze e simili, comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe o parti di edifici, poste ad una quota inferiore, con un dislivello maggiore a ml 0,50.
4. Lungo tutti gli edifici e le recinzioni ricorrenti su strade (pubbliche o private di uso pubblico) e le piazze i marciapiedi devono avere larghezza non inferiore a ml. 1,00.
5. Relativamente alla struttura di sottofondo, alla pavimentazione, al cordonato, alla qualità dei materiali da impiegarsi, agli allineamenti da osservarsi nella formazione di marciapiedi sul suolo pubblico, la competenza è demandata all'Ufficio Tecnico Comunale.